



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott.

Presidente

dott.

Componente

dott.

Componente Relatore

dott.

Componente

dott.

Componente

DECISIONE

Premesso

- che il sig. Marco Di Nunzio ha depositato in data 16 aprile 2014 presso la Cancelleria della Corte di appello di Venezia una lista di candidati del partito denominato MOVIMENTO BUNGA BUNGA – USEI, del quale il predetto si è qualificato rappresentante effettivo, sotto il contrassegno “MOVIMENTO BUNGA BUNGA – USEI”;

- che la lista non era sottoscritta da elettori, stante il conseguimento, da parte dell’USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) di un seggio al Parlamento italiano in occasione delle ultime elezioni politiche;

- che, con provvedimento del 17 aprile 2014, l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello di Venezia non ha ammesso la lista anzidetta;

- che l’Ufficio ha osservato che “il collegamento con il partito USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) non risulta ammissibile, mancando la dichiarazione sottoscritta del Presidente o del segretario del partito o di un rappresentante all’uopo incaricato del suddetto partito, con mandato autentificato da notaio, relativamente alla presentazione della lista (...). Risulta anzi che il Presidente del partito USEI ha presentato alla Procura della Repubblica di Roma denuncia querela e diffida all’uso del nome e del simbolo del partito stesso per le presenti elezioni europee”.

Considerato

- che il sig. Marco Di Nunzio ha presentato ricorso avverso tale provvedimento, ritenuto illegittimo “per violazioni di legge nonché da eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze nonché per disparità di trattamento, in quanto al MAIE è stata concessa ammissione alle elezioni europee”;
- che il ricorrente ha depositato due atti notarili dai quali emergerebbe che dapprima il Presidente dell’USEI, sig. Eugenio Sangregorio, ha concesso l’uso del simbolo al sig. Jara Acevedo Fernando e poi quest’ultimo l’ha concesso al Di Nunzio;
- che, pertanto, chiede che questo Ufficio annulli il provvedimento impugnato;
- che l’Ufficio elettorale circoscrizionale, in data 18 aprile 2014, letto il ricorso, ha confermato il provvedimento adottato, in quanto “l’uso del simbolo del partito <USEI> è avvenuto senza l’autorizzazione del soggetto legittimato a rilasciarla”, come “risulta evidenziato con chiarezza nella nota del Ministero dell’interno di data 16 aprile 2014 e nella documentazione acquisita”, costituita da atto di diffida - presentato dall’avv. Vincenzo Carrozzino, nella qualità di segretario del partito dell’USEI e su mandato del Presidente Eugenio Sangregorio - dall’ammettere liste recanti il simbolo USEI, perché usurpato da terzi, e da denuncia-querela presentata dallo stesso Sangregorio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in cui il medesimo sostiene di non aver mai conferito ad alcuno il potere di disposizione del contrassegno del partito;
- che il ricorso deve essere rigettato;
- che, infatti, si è di fronte a documentazione dalla quale emergono due rappresentazioni contrapposte in ordine alla legittimazione del Di Nunzio all’uso del contrassegno dell’USEI;
- che ciò non può che comportare la mancanza di prova di tale legittimazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2014.

I componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

21 APR. 2014

ml8.09

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE